



COMUNE DI OLMEDO
(PROVINCIA DI SASSARI)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI E OSSARIETTI INDIVIDUALI
CIMITERIALI**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 11.02.2021)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARIETTI INDIVIDUALI CIMITERIALI

I N D I C E

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

Capo II Modalità di concessione

Art. 3 - Modalità di concessione

Art. 4 – Concessioni provvisorie

Art. 5 - Destinatari delle concessioni

Art. 6 - Richiesta della concessione

Art. 7 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione

Art. 8 - Costi di concessione

Capo III Manutenzione

Art. 9 - Opere ornamentali

Art. 10 - Manutenzione

Art. 11 - Declino di responsabilità

Capo IV

Prescrizioni e rinnovi

Art. 12 - Diritto d'uso

Art. 13 - Rinnovo delle concessioni

Capo V

Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Art. 14 - Rinuncia alla concessione

Art. 15 - Decadenza della concessione

Art. 16 - Revoca della concessione

Art. 17 - Estinzione

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 18 - Rinvii

Art. 19 - Sanzioni

Art. 20 - Abrogazione di norme

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi e ossarietti individuali nel cimitero del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Legge Regionale n. 32 del 02.08.2018 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

Articolo 2 - Caratteristiche delle concessioni

1. I loculi e gli ossarietti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il diritto d'uso, né consentire l'uso, salvo che per esigenze urgenti e temporanee da comunicare all'Amministrazione Comunale, a soggetti diversi dagli aventi diritto.

Capo II

Modalità di concessione

Articolo 3 - Modalità di concessione

1. Sono oggetto di concessione:

- I loculi di nuova costruzione;
- I loculi e gli ossarietti individuali già oggetto di concessione resisi nuovamente disponibili.

2. L'assegnazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in bollo e redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale; alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del 100% del canone di concessione:
- b. Le persone con dimostrata situazione di difficoltà economica comprovata da ISEE di importo inferiore a Euro 14.650,00 possono chiedere la rateizzazione del pagamento del canone di concessione in rate mensili da n. due (2) a massimo n. sei (6) da richiedersi al momento della richiesta di concessione cimiteriale.
- c. La concessione di loculi e ossarietti individuali, avrà inizio nel momento della sottoscrizione della relativa concessione.
- d. La concessione di nuovi loculi e ossarietti individuali avverrà secondo l'ordine di presentazione delle richieste di concessione al protocollo comunale.

3. La concessione non è rilasciata a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4 – Concessioni provvisorie

1. È ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.
2. Per tali concessioni il Comune esigerà un canone fisso annuo stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Restano a carico del concessionario le spese di estumulazione, ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.
4. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con

recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

Articolo 5 - Destinatari delle concessioni

1. La concessione dei loculi e degli ossarietti individuali cimiteriali è rilasciata a:
 - a. Soggetti aventi la residenza anagrafica nel Comune al momento della presentazione della richiesta;
 - b. Non residenti, ma aventi parenti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) e dal secondo in linea collaterale (fratelli e sorelle), residenti nel Comune di Olmedo;
 - c. Non residenti, ma aventi la salma del coniuge o di parenti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) ed al primo in linea collaterale (fratelli e sorelle), di persona già tumulata nel cimitero;
 - d. Non residenti, ma proprietari di immobili destinati a civile abitazione dichiarati agibili ed in regola con il pagamento dell'I.M.U e della TARI.
 - e. Non residenti, non individuabili nei punti b), c) e d), per i quali si applicherà un aumento del 50% sul prezzo della concessione cimiteriale.

Articolo 6 - Richiesta della concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio nel modo indicato all'art. 3 comma a) del presente Regolamento.

Articolo 7 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione

1. La concessione è accordata con atto scritto e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La concessione è a tempo determinato e ha la durata di 25 anni.

3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione.

Articolo 8 - Costi di concessione

1. Il costo di concessione in uso dei loculi e degli ossarietti individuali è stabilito con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

Capo III

Manutenzione

Articolo 9 - Opere Ornamentali

1. I concessionari possono realizzare opere ornamentali ai loculi e agli ossarietti individuali avuti in uso, previa autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie impartite dalle autorità competenti.
2. Le spese di realizzazione sono a carico dei concessionari.

Articolo 10 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte i loculi e gli ossarietti individuali avuti in concessione.
2. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e tutte le relative spese saranno poste a carico del concessionario inadempiente.

Articolo 11 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero comunale.

Capo IV

Prescrizioni e rinnovi

Articolo 12 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso dei loculi e degli ossarietti individuali concessi è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti fino al quarto grado.
2. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'uso dei loculi e degli ossarietti individuali cimiteriali possono essere rinnovate per un periodo di 25 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di loculi e degli ossarietti individuali da destinarsi alle nuove sepolture.

Capo V

Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Articolo 14 - Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione per l'uso dei loculi e degli ossarietti individuali, quando, essendo stata occupata, la salma è trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari a:

tariffa intera per tutti gli anni della concessione

_____	x n. anni rimanenti fino alla scadenza
2 X n. anni oggetto della concessione	della concessione

della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 15 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, per la quale era stata richiesta;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
 - quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Articolo 16 - Revoca della concessione

1. Il Comune può ritornare in possesso dei loculi e degli ossarietti individuali concessi in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Articolo 17 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del DPR 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 19 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 20 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.